



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO DI VENDITA
ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI SIA FRESCHI CHE
TRASFORMATI ALL'ESTERNO DEL
MERCATO PUBBLICO

Il presente regolamento:

- è stato approvato con atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 40/9 del 14/6/1996 e n. 64/3 del 4/10/1996;
- è entrato in vigore in data 30/10/1996 contestualmente all'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

INDICE

CAPO I FINE E SCOPI DEL REGOLAMENTO	3
ART.1	3
ART.2	3
ART.3	3
CAPO II CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI CENTRI COMMERCIALI E SIMILARI PER ORTOFRUTTA.....	4
ART.4	4
ART.5	4
CAPO III CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.....	5
ART.6 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	5
ART.7 SERVIZIO DI PESATURA	5
CAPO IV NORME GENERALI.....	6
ART.8 ORARI E CALENDARI.....	6
ART.9 VENDITORI E COMPRATORI.....	6
ART.10 GESTIONE DEL PUNTO VENDITA	6
ART.11 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE AD ESSI DIPENDENTE.....	6
ART.12 VENDITA PER CONTO.....	6
ART.13 VENDITA DEI PRODOTTI.....	7
ART.14 MERCE IN VENDITA	7
ART.15 CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE.....	7
ART.16 DIREZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E SIMILARI	8
ART.17 COMPITI DELLA DIREZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI E SIMILARI	8
ART.18 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI	8
ART.19 VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA	8
ART.20 RELAZIONE DI FINE ESERCIZIO	9
ART.21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	9
ART.22 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO	10
ART.23 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	10

CAPO I FINE E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art.1

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, fuori del Mercato Pubblico, si svolge con il rispetto di tutte le norme del Regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale che non attengano al funzionamento interno ad esso.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge nei Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità Comunale disciplina tale attività commerciale tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo, relativo al mercato all'ingrosso o Mercato agroalimentare all'ingrosso dei rispettivi prodotti, come previsto dall'art.4 della L. 25 Marzo 1959, N.125, comma 3 e 4.

[Ai fini del presente regolamento, non essendo presente su territorio del Comune di Savignano un mercato pubblico, si individua quale mercato all'ingrosso di riferimento, per motivi di affinità delle merci trattate e vicinanza geografica, il mercato agroalimentare all'ingrosso di Vignola.]¹

Art.2

Coloro che intendono esercitare il Commercio all'Ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, devono farne preventiva denuncia alla Camera di Commercio che li iscrive in apposito Albo.

I Commissionari, i mandatari e gli astatori, per operare nei centri commerciali o centri di commercializzazione all'ingrosso, devono essere iscritti in un Albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di Commercio del capoluogo di provincia dove essi intendono operare.

Tale iscrizione deve essere effettuata come previsto dall'art.2 della L. 25 Marzo 1959, N.125.

Art.3

Sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento tutti quei soggetti commerciali che rispondono almeno ad uno dei seguenti requisiti:

- a) centri commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati, intendendo come centri commerciali, strutture in cui operino più di due persone giuridiche con diverse ragioni sociali
- b) persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di commercio all'ingrosso all'esterno del Mercato Pubblico, applicando il "conto commissione" ed iscritti nell'apposito Albo istituito ai sensi della L. 25 Marzo 1959, N.125.
- c) consorzi di commissionari di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati.
- d) centri di commercializzazione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in grado di commercializzare quote di mercato superiori al 10% di produzione tipica di ogni singolo prodotto.

¹ **Art. 1, 3° comma: annullato** dal CO.RE.CO. nella seduta del 21/10/96, prot. n. 96/031400, in quanto illegittimo, perché individua come mercato all'ingrosso di riferimento quello di un altro comune, in violazione dell'art. 4 ultimo comma della legge 125/1959, dove si prevede che, se nel comune non esiste il mercato all'ingrosso (come nel comune deliberante) la disciplina della relativa attività commerciale deve essere emanata dal Comune tenendo conto delle disposizioni del regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

CAPO II

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI CENTRI COMMERCIALI E SIMILARI PER ORTOFRUTTA.

Art.4

All'interno del centro commerciale all'ingrosso e similari, possono operare più ditte commerciali, purché siano ben identificabili.

Esse devono:

- a) esporre, sul fronte del proprio spazio, il nome della ditta con tutte le caratteristiche della propria ragione sociale e sede, evidenziando il nome, cognome del legale rappresentante;
- b) avere uno spazio igienicamente e strutturalmente idoneo per svolgere le attività di amministrazione attenendosi alle norme specificate nel D.L. del 19 Settembre 1944, N. 626 riguardante l'attuazione delle direttive CEE (Art.30), oltre che attenersi alle norme specificate nel regolamento sanitario in vigore nel comune in cui è la struttura di commercializzazione;
- c) delimitare sul pavimento tramite apposita segnaletica, gli spazi adibiti ad esposizione della merce messa in vendita, come del resto tutta l'area commerciale della ditta.

A tale scopo si precisa che l'area commerciale è data dal box più la galleria (intendendo per galleria l'area di servizio e movimentazione) ed il box deve coprire non più dei 2/3 dell'intera area commerciale, come previsto dai parametri di funzionamento di riferimento per i Mercati ortofrutticoli. I box devono essere costruiti in strutture fisse su tre lati;

- d) avere al proprio interno, nel caso in cui la ditta commerciale usufruisca di personale di servizio per la movimentazione, non appartenente ad una carovana facchini, uno spazio adibito a spogliatoio, diviso per sesso e rispondente ai requisiti sanitari ed igienici, come previsto dai Regolamenti sanitari comunali vigenti e dalle disposizioni indicate dal D.Lgs. 19/9/94, N.626 per attività ritenute non insudicanti, qual è l'attività di movimentazione di ortofrutta;
- e) i centri commerciali e similari devono rispondere alle seguenti caratteristiche strutturali:
 - superficie commerciale totale (box) minimo 1 mq per 100 q annui;
 - superficie parcheggi esterni 1 mq per 40 q annui
 - superficie viabile + piazzali esterni 1 mq per 40 q annui
 - superficie coperta totale 1 mq per 50 q annui
 - superficie verde + 10% della superficie totale scoperta
 - tali parametri si intendono in deroga al P.R.G. Comunale in cui è sita la struttura di commercializzazione soggetta alle regole dettate dal presente regolamento.

Art.5

Ai centri commerciali deve essere preposto un servizio di facchinaggio.

In funzione di questo, il Centro Commerciale e similari devono avere uno spogliatoio diviso per sessi, proporzionale al numero di persone incaricate a svolgere tale servizio come previsto dal regolamento sanitario vigente nel Comune in cui è dislocato il Centro commerciale e dalle norme in merito previste dal D.Lgs. 19/9/94, N.626.

Tale spogliatoio deve essere dotato di servizi igienici ad uso del personale di facchinaggio separato per sesso, con le caratteristiche indicate nell'Art.40 del D.P.R. 19/3/56, N.303, sostituito con l'art. 40 al titolo II "Disposizioni particolari" dell'art.33 del D.Lgs. 19/9/94, N.626. Il Centro commerciale e similari deve essere inoltre dotato di servizi igienici per handicappati.

CAPO III CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.

Art.6

Servizio di facchinaggio

Il servizio di facchinaggio deve essere svolto da personale idoneo e qualificato per svolgere tale attività. In particolare coloro che svolgono tale attività all'interno del mercato devono:

- avere compiuto il 18° anno di età;
- essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento delle proprie attività. A tal fine dovranno essere in possesso di libretto sanitario aggiornato;
- essere in possesso della denuncia di inizio attività presentata all'autorità competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, prevista dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.342;
- dimostrare di avere provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento delle proprie funzioni.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi, secondo la tariffa proposta dall'ente gestore del mercato all'ingrosso locale ed approvato nei modi di legge.

E' ad essi vietato farsi aiutare da altre persone nel disimpegno della loro attività. Durante la loro permanenza negli ambienti di lavoro, aree e magazzini ad essi pertinenti, i facchini o il personale addetto a tale mansione, debbono indossare l'apposita uniforme sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali di categoria degli stessi facchini .

Art.7

Servizio di pesatura

All'interno del centro commerciale e similari deve essere a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adeguati;
- bene in vista ai compratori ed ai fornitori della merce.

Ogni singola ditta commerciale sita all'interno del centro commerciale o simile deve essere munita di strumenti di pesatura sufficienti ed adeguati al volume di prodotto commercializzato, e devono essere mantenuti efficienti e funzionanti come dato dalle indicazioni sopra riportate. L'organo comunale addetto può effettuare controlli in ogni momento ed in caso che gli strumenti di pesatura non siano conformi alle disposizioni di legge può provvedere al sequestro dello strumento di pesatura fino a quando il proprietario non ha provveduto alla riparazione a proprie spese.

CAPO IV NORME GENERALI

Art.8

Orari e calendari

Gli orari ed i calendari delle attività commerciali all'ingrosso vengono equiparati a quelli del mercato Agroalimentare all'ingrosso locale, su proposta del Direttore del mercato stesso, sentita la propria commissione di mercato e devono essere affissi all'ingresso del Centro commerciale o magazzino all'ingrosso e similari che siano.

Art.9

Venditori e compratori

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti come previsto dall'art.3 della L. 11/6/71, N. 426.

La certificazione è rilasciata dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiede l'interessato, previ accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate nella L.R. 30/5/75, N.38.

Art.10

Gestione del punto vendita

Il punto vendita all'interno dei centri commerciali e similari all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, deve essere gestito dall'intestatario della concessione.

Nel caso che la gestione sia affidata a persone giuridiche che esercitino il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere effettuata da persona diversa da quella del legale rappresentante purché sia in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali attività.

Gli spazi di vendita e relativi connessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) devono essere sempre tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti devono essere a cura degli interessati degli spazi di vendita o titolari di magazzini all'ingrosso di vendita degli ortofrutticoli, raccolti in appositi recipienti per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art.11

Disciplina degli operatori e del personale ad essi dipendente.

I commercianti ed i grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'Albo dei Commissionari di cui alla L. 25 Marzo 1959, N.125.

Art.12

Vendita per conto

Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività nei centri commerciali e similari di ingrosso ortofrutta, svolgendo le rispettive attività secondo le norme di legge in vigore, spetta una provvigione da concordare preventivamente fra le parti e che comunque non sia superiore a quella applicata nel mercato all'ingrosso locale per tali prodotti.

Tale provvigione non può superare:

- a) il 10% del prezzo di vendita per il settore ortofrutticolo;
- b) il 10% del prezzo di vendita per il settore dei fiori;
- c) il 10% del prezzo delle sementi, piante e derivati.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di commercializzazione (compreso le spese di scarico escluso il carico), nonché dello "star del credere".

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute non oltre il secondo giorno dell'avvenuta vendita.

In ogni conto vendita deve risultare:

- a) la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli;
- b) il prezzo di vendita;

- c) il peso di ciascuna partita o collo venduti;
- d) il netto ricavato da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatanti debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato locale o chi per essa, tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti. Tali atti possono essere consultati e solo utilizzati a scopo statistico ed informativo da parte della Direzione del Mercato all'ingrosso locale o da un incaricato dal Sindaco del Comune in cui è sito il Centro commerciale all'ingrosso o similare.

Art.13

Vendita dei prodotti

L'organo sanitario competente, anche su segnalazione di un componente del Corpo di Polizia Municipale, può vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

Esaurita la contrattazione il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga contestualmente presso lo spazio del venditore e comunque prima delle operazioni di carico.

Se dal controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, l'acquirente può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7/8/59 e successive modifiche.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme di legge vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnature o altro artificio, o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento del Mercato locale.

E' altresì vietata la vendita e la detenzione negli spazi adibiti alla vendita stessa di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampe devono figurare esclusivamente sulla parte esterna in modo da non essere a contatto con il prodotto. Tali disposizioni possono essere controllate in qualunque momento dalla Polizia Municipale o dall'Organo sanitario competente.

Art.14

Merce in vendita

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.

Tutte le partite poste nell'area di vendita e magazzini annessi, si ritengono in vendita.

Art.15

Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite.

Per la merce invenduta o che ha subito deperimento, gli operatori sono tenuti a chiedere apposito accertamento alla Direzione del centro commerciale di cui al successivo art. 16, la quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commercialità delle derrate, rilascia un certificato comprovando il valore del deperimento.

Per le merci non idonee all'alimentazione umana, la Direzione del centro commerciale o chi per essa rilascia un certificato comprovante la distruzione, ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art.16

Direzione dei centri commerciali e similari

Ai centri commerciali e similari per la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, deve essere preposto un responsabile dirigente, con le stesse responsabilità che ha la direzione di un mercato pubblico.

Il dirigente viene nominato da coloro che operano all'interno del centro commerciale, attenendosi alle leggi e norme vigenti in merito a tale nomina, ed il nominativo deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco.

Art.17

Compiti della Direzione dei centri commerciali e similari

La Direzione di tali centri è responsabile del regolare funzionamento dei medesimi e dei servizi alla cui organizzazione essa deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

In particolare deve adempiere ai seguenti compiti:

- a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Centro commerciale e similari;
- c) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- d) accertare in base alle norme vigenti che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- e) adottare i provvedimenti di cui all'art.12 della L.R. 30/5/75, N.38.

Art.18

Rilevazioni statistiche e prezzi

Come nei mercati agroalimentari all'ingrosso, anche nei centri commerciali e similari o magazzini all'ingrosso che siano, che rispondono alle caratteristiche indicate nell'art. 1 del presente regolamento, deve essere effettuata una rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme vigenti per i mercati agroalimentari all'ingrosso.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel centro commerciale o similare che sia.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè :

- a) indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.);
- b) indicazione esatta della quantità, della provenienza e del destinatario.

L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato giornalmente da personale qualificato, coordinato dalla Direzione del mercato agroalimentare all'ingrosso locale. Tale rilevazione viene effettuata con il metodo dell'intervista o, se presente, tramite sistema informatico di controllo all'ingresso del centro commerciale o similare che sia.

Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto, al netto di tara.

Il listino prezzi deve essere effettuato giornalmente ed esposto giorno per giorno all'interno del Centro commerciale o similare, ben visibile al pubblico ed agli operatori commerciali.

Art.19

Vigilanza igienico - sanitaria

Al servizio di vigilanza igienico sanitaria, nonché all'accertamento della commerciabilità dei prodotti immessi al commercio, provvedono i competenti organi comunali di sanità, facendo

osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi, accertata la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, ne dispongono la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce ed al responsabile della Direzione del Centro Commerciale o similare, oltre che alla direzione del mercato locale o chi per essa.

Il Centro commerciale o simile deve mettersi a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art.20

Relazione di fine esercizio

Al termine di ogni esercizio commerciale deve pervenire una relazione all'Ufficio del Sindaco del comune in cui si svolge l'attività commerciale stessa entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla cessata attività nel caso questa sia solo stagionale, in cui siano riportati i seguenti dati:

- quintalaggio movimentato suddiviso per speci;
- il tipo di attività (continua o stagionale);
- superficie coperta e scoperta;
- numero delle persone giuridiche (posteggi) che hanno operato nella struttura commerciale;
- numero degli acquirenti abituali;
- numero dei fornitori;
- servizi svolti;
- numero addetti (operatori, dipendenti e coadiuvanti degli operatori, altro personale).

Tale relazione deve essere firmata dal responsabile del centro commerciale all'ingrosso o similare che sia.

Art.21

Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività del centro commerciale o simile chiusura dei singoli punti vendita per un periodo massimo di 5 giorni di effettiva attività commerciale, disposta dal Sindaco del Comune in cui è dislocato il centro commerciale o similare con provvedimento definitivo.
- b) Sospensione da ogni attività di commercializzazione per un periodo fino a tre mesi, disposto dall'Amministrazione Comunale locale in cui opera il centro commerciale o simile, o chi per essa, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo.

Ogni violazione del presente regolamento di commercializzazione e delle leggi riguardanti il Commercio all'ingrosso di prodotti agroalimentari freschi e trasformati è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art.106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3/3/34, N. 383 e successive modifiche, nonché con le procedure previste dalla Legge.

Art.22

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro

Si intendono per luoghi di lavoro quelli destinati a contenere posti di lavoro all'interno dell'azienda produttiva nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

A tal fine si intendono applicabili tutte le norme previste dal D. Lgs. 19/9/94, N.626 , inerente all'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e specialmente gli artt. 30, 31,32, 33 al titolo II (luoghi di lavoro), del D.Lgs. 19/9/94, N.626.

Art.23

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.